

Decisione generale concernente l'impiego del prodotto fitosanitario Cruiser

del 25 settembre 2013

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 67 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,

decide:

1. L'impiego del prodotto fitosanitario Cruiser (numero di omologazione 6195) come prodotto per la concia delle sementi di mais, nonché l'impiego di sementi di mais trattate con il prodotto Cruiser sono vietati a decorrere dal 1° dicembre 2013.
2. L'impiego, tra il 1° gennaio e il 30 giugno, di sementi di cereali trattate con il prodotto Cruiser è vietato.
3. L'effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la presente decisione è revocato.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

25 settembre 2013

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Bernard Lehmann

¹ RS 916.161